

# Statuto dell'Associazione Impact Hub Ticino

## I. NORME GENERALI

### Art. 1 - Nome e sede

A norma dell'art. 60 e segg. del Codice civile è costituita un'associazione senza scopo di lucro denominata "Associazione Impact Hub Ticino" con sede in Via Ciseri 3, 6900, Lugano.

### Art. 2 - Neutralità

L'Associazione Impact Hub Ticino è un'organizzazione apolitica e aconfessionale.

### Art. 3 - Parità di diritti tra i sessi

La parità dei diritti tra i sessi è garantita all'interno di Impact Hub Ticino. Il termine "socio" nel presente statuto è stato scelto per comodità e va letto ed interpretato sia al maschile sia al femminile che in tutti gli altri generi. La medesima interpretazione vale anche per eventuali altri termini utilizzati solo al maschile.

### Art. 4 - Scopo

L'associazione ha lo scopo di promuovere azioni sostenibili e responsabili, l'imprenditoria sociale e progetti di innovazione con particolare attenzione alla sostenibilità.

L'associazione mira ad avere un impatto positivo (i) sulla Società e sulle persone, (ii) sulle regioni e sulle comunità in cui l'Associazione e le sue succursali operano, (iii) sull'ambiente sia a livello locale che globale, e (iv) sugli interessi dell'Associazione o di sue controllate, a breve termine, così come a lungo termine.

A tale scopo l'associazione può svolgere le seguenti attività: la promozione, la gestione e la locazione di spazi, l'organizzazione di eventi, il supporto organizzativo ed economico ad altre entità, le attività di ricerca ed innovazione,

le attività sociali, divulgative ed operative. L'associazione non punta al profitto. Gli organi di direzione sono volontari.

## Art. 5 - Mezzi, contributi sociali

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dai contributi ordinari o straordinari dei soci, dalle donazioni e dai lasciti, dai proventi delle attività dell'associazione e all'occorrenza da sussidi pubblici. Per il finanziamento dello scopo l'associazione potrà anche esercitare attività commerciali.

È esclusa ogni rivendicazione personale dei membri nei confronti del patrimonio dell'Associazione. È fatto espresso divieto di capitalizzazione.

Unica garanzia per gli impegni dell'Associazione è il patrimonio della medesima.

È esclusa qualsiasi responsabilità personale dei membri verso gli impegni assunti dall'Associazione.

L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

## II. SOCI

### Art 6 - Soci

Ogni persona fisica che ha compiuto i 18 anni d'età interessata allo scopo dell'associazione può diventare socio.

#### **Socio**

Socio è la persona fisica che, oltre a condividere gli scopi sociali e a coprire la quota sociale, si impegna anche a svolgere attività in seno all'associazione. Il socio ha diritto di voto nelle assemblee ed in tutti i momenti decisionali dell'associazione.

Le richieste di ammissione vanno inoltrate al Comitato che decide sull'ammissione, l'assemblea sociale delibera sull'ammissione.

Le condizioni specifiche per l'accettazione dei soci, i contributi di associazione e i relativi benefici acquisiti sono previste dal regolamento interno dell'Associazione.

#### **Socio onorario**

Su proposta del comitato, l'Assemblea dei soci può concedere lo status di socio onorario ad una persona che si adopera in maniera particolarmente significativa

a favore dell'associazione. Il socio onorario è esentato dal pagamento della tassa sociale. Il socio onorario ha diritto di voto.

L'elenco dei soci è pubblico e disponibile alla consultazione in qualunque momento.

Se i mezzi lo consentono, l'associazione pubblica un bollettino informativo destinato ai soci e alle persone vicine all'associazione.

### **Art. 7 - Cessazione dell'appartenenza**

La perdita della qualità di Socio dell'associazione è sempre possibile a seguito delle dimissioni volontarie del socio, oppure in seguito a espulsione da parte del Comitato. L'Assemblea sociale delibera sull'espulsione.

### **Art. 8 - Dimissioni ed espulsione**

Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento con il preavviso di cui all'art. 70 cpv. 2 CC. La lettera di dimissioni deve essere inviata al Comitato. Gli obblighi di carattere finanziario del socio dimissionario per l'anno in corso continuano a sussistere.

Un socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento dell'associazione, può essere espulso per validi motivi dal Comitato. Gli obblighi di carattere finanziario dell'espulso per l'anno in corso continuano a sussistere nonostante l'espulsione.

Un socio può essere espulso dall'associazione in qualsiasi momento.

Il mancato pagamento del contributo sociale dopo tre solleciti comporta l'espulsione dall'associazione.

## **III. ORGANIZZAZIONE**

### **Art. 9 - Organi dell'associazione:**

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea sociale
- b) il Comitato
- c) l'Ufficio di revisione
- d) l'Advisory Board (opzionale)

## Art. 10 - L'Assemblea sociale ordinaria

L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea sociale. Un'assemblea sociale ordinaria ha luogo annualmente.

L'Assemblea sociale ha i seguenti compiti inalienabili:

- a) Elezione o revoca del Comitato
- b) Elezione o revoca dell'Ufficio di revisione
- c) Elaborazione e modifica degli statuti
- d) La nomina del Presidente di Direzione e dei revisori su proposta del Presidente di Direzione
- e) Approvazione della contabilità o, se necessario, del rapporto dell'ufficio di revisione
- f) Determinazione del contributo e dei benefici dei soci

In seno all'assemblea sociale ogni socio ha diritto a un voto. Le decisioni vengono prese con una maggioranza semplice dei voti dei soci presenti fisicamente o virtualmente. In caso di parità di voti quello del Presidente è decisivo. Non è possibile votare per procura.

L'Assemblea sociale redige ed aggiorna il regolamento interno dell'Associazione ogni qualvolta sia necessario.

Nel processo di decisione, l'Assemblea sociale deve tenere conto degli effetti sociali, economici, ambientali, legali e d'altro tipo di qualsiasi decisione (i) sui dipendenti e la forza lavoro dell'Associazione, le sue succursali e i suoi fornitori, (ii) sugli interessi dei membri e dei clienti dell'Associazione come beneficiari del scopo dell'Associazione.

## Art. 11 - Assemblea generale straordinaria

Il Comitato ha la facoltà di convocare i soci in un'Assemblea generale straordinaria.

Un quinto dei soci dell'associazione, aventi diritto di voto, può chiedere il Comitato, per lettera raccomandata, la convocazione di un'assemblea generale straordinaria, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno. Per la definizione del numero di soci necessari fa stato quello dell'anno precedente.

Il Comitato dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro 30 giorni dalla presentazione della domanda con i punti all'ordine del giorno.

## Art. 12 - Convocazione e validità assemblee

Le Assemblee generali, siano esse ordinarie o straordinarie, dovranno essere convocate tramite comunicazione ai soci a mezzo di posta elettronica dal Comitato. La comunicazione ai soci deve essere effettuata almeno 14 (quattordici) giorni prima dell'Assemblea, indicando i punti all'ordine del giorno.

Le Assemblee generali saranno validamente costituite soltanto se presente la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. Passati 15 (quindici) minuti, l'Assemblea generale è valida e può pertanto deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea generale, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta tutti i soci. Le delibere da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. Rimane salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.

Il socio ha il diritto di consultare presso il Segretariato il verbale di ogni Assemblea generale, che sarà disponibile, su esplicita richiesta del socio, trascorse due settimane dalla chiusura dell'Assemblea stessa.

## Art. 13 - Direzione, elezioni e delibere delle assemblee

Il regolamento interno dell'associazione definisce le regole per la direzione delle assemblee, le elezioni delle cariche sociali e le modalità di formulazione delle proposte da parte dei soci aventi diritto di voto.

## Art. 14 - Il Comitato

Il Comitato è composta da un Presidente e da almeno 2 (due) membri, dove in caso di parità il voto del Presidente è decisivo. Il Presidente e i membri adempiono ai loro compiti in seno al Comitato a titolo volontario e nel principio del disinteresse. I membri del Comitato hanno diritto al rimborso delle spese effettive.

Ogni membro del Comitato è nominato per tre anni dall'Assemblea generale ed è rieleggibile.

L'incarico di Presidente del Comitato è stabilito ogni anno dall'Assemblea generale.

Possono essere componenti del Comitato solo i soci che siano in regola con il pagamento dei contributi sociali e che siano maggiorenni.

Il Comitato rappresenta l'associazione all'esterno e gestisce le attività dell'Associazione in corso.

Il Comitato si autodetermina e si riunisce ogni volta che le questioni lo esigono.

Il Comitato può costituire gruppi di lavoro e specialistici e può dare mandato o assumere persone per un adeguato compenso per raggiungere gli obiettivi dell'associazione.

Il Comitato ha tutte le competenze che non sono trasferite a un altro organo dalla legge o in conformità con questi statuti.

Un membro del Comitato che non dovesse, per una ragione qualsiasi, portare a termine il suo mandato, può essere sostituito dal Comitato stessa fino alla prossima elezione.

Nelle loro attività operative, il Comitato e tutti i soci con responsabilità decisionale tengono conto degli effetti sociali, economici, ambientali, legali e d'altro tipo di qualsiasi azione: (i) sui dipendenti e la forza lavoro dell'Associazione, le sue succursali e fornitori, (ii) sugli interessi dei membri e dei clienti dell'Associazione come beneficiari dello scopo dell'Associazione.

Le competenze del Comitato sono definite nel regolamento interno dell'associazione.

#### Art. 15 - Firma

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri del Comitato.

#### Art. 16 - Ufficio di revisione

I conti dell'Associazione vengono controllati annualmente da un Ufficio di revisione nominato per la durata di un anno. L'Assemblea sociale può approvare i conti annuali solo se sono stati precedentemente approvati dall'Ufficio di revisione. Il mandato all'Ufficio di revisione può essere riconfermato.

#### Art. 17 - Advisory Board (opzionale)

Il membro dell'Advisory Board è la persona fisica che si è particolarmente impegnata a favore dell'associazione e che decide, con la sua esperienza, di supportare e consigliare le scelte strategiche dell'Associazione in maniera regolare.

Il ruolo dell'Advisory Board è quello di dare assistenza, supporto e consulenza in base alle specifiche esigenze dell'associazione.

I compiti effettivi sono:

1. dare suggerimenti-opinioni su attività e proposte operative e strategiche del Comitato;
2. proporre strategie da mettere in pratica e idee per far accrescere l'impatto dell'associazione;

3. trovare nuove opportunità;
4. semplificare le relazioni con le altre entità sul territorio locale ed internazionale.

È possibile entrare a far parte dell'Advisory Board solo su invito del Comitato.

La qualità di membro dell'Advisory Board può essere conferita anche a persone che non fanno o abbiano mai fatto parte dell'associazione.

Le modalità di convocazione e la frequenza con la quale l'Advisory Board si riunisce sono stabilite nel Regolamento interno.

### **Art. 18 - Responsabilità**

L'Associazione risponde dei suoi impegni unicamente con il suo patrimonio. È esclusa ogni responsabilità personale dei soci e/o dei membri del Comitato.

### **Art. 19 - Scioglimento dell'associazione e liquidazione**

Lo scioglimento può in ogni momento essere pronunciato dall'Assemblea sociale con la maggioranza di due terzi dei soci presenti.

L'eventuale saldo attivo ancora disponibile dopo lo scioglimento dell'Associazione, dopo pagamento di tutti i debiti dell'associazione esclusa ogni ripartizione fra i soci, verrà devoluto ad altre persone giuridiche esentasse di pubblica utilità o di interesse collettivo con scopo equivalente o analogo e con sede in Svizzera. Tali persone giuridiche saranno decise dall'Assemblea generale.

In caso di scioglimento, l'Assemblea generale prenderà le disposizioni necessarie per la liquidazione.

Il Comitato funziona come organo esecutivo per la liquidazione. Esso darà scarico del suo mandato ad un'Assemblea generale di chiusura.

### **Art. 20 - Modifica dello Statuto**

La modifica degli statuti può avvenire dietro proposta del comitato o su richiesta di almeno un quinto dei soci aventi diritto di voto.

Le modifiche sono decise dall'Assemblea generale a maggioranza di due terzi dei soci aventi diritto di voto e presenti al momento della votazione.

### **Art. 21 - Registro di Commercio**

L'Associazione viene iscritta al Registro di commercio del Canton Ticino.

## Art. 22 - Entrata in vigore

Le modifiche al presente statuto sono state approvate dall'Assemblea generale dei soci in data 12.04.2020. Le modifiche entrano in vigore dal 13.04.2020.

\_12.04.2021 Lugano \_\_\_\_\_  
Data e Luogo

  
Firma